

ARESS PUGLIA – DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 15 marzo 2021, n. 49

Selezione pubblica per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato ed il conferimento di incarico quinquennale di Direttore Amministrativo della Struttura complessa "Area Amministrativa" dell'A. Re.S.S. Puglia – Revoca in autotutela ex art. 21 quinquies L. 240/1990 della DDG n. 138/2020 del 25/6/2020.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 241/1990 recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 190/2012 recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;

VISTO il D. Lgs 33/2013 recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione"*;

VISTO il vigente CCNL dell'Area dirigenziale Sanità;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1518 del 31/7/2015 recante *"Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA. Approvazione atto di alta organizzazione"*;

VISTA la Legge Regionale del 24 Luglio 2017 n. 29, recante *"Istituzione dell'Agenzia Regionale strategica per la Salute e il Sociale (A.Re.S.S.)"*;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 474/2018 avente ad oggetto *"Legge regionale n. 29 del 24 luglio 2018, art. 15, comma 4 – Nomina Direttore Generale dell'Agenzia regionale strategica per la salute ed il sociale della Regione Puglia (A.Re.S.S.)"*;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1069 del 19/06/2018 recante *"Attuazione dell'art. 2 del Presidente della Giunta Regionale del 31/08/2016 (n. registro 542). Attuazione Modello MAIA – Approvazione dell'Atto Aziendale e presa d'atto del finanziamento della dotazione organica dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale – A.Re.S.S."*;

VISTI i Piani Triennali di Fabbisogno del personale dell'A.Re.S.S. Puglia, di cui alle Deliberazioni del Direttore Generale n. 198 del 22/11/2018, n. 134 del 6/05/2019 e n. 354 del 23/12/2019;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2123 del 22/12/2020, recante l'approvazione del Piano dei fabbisogni di personale 2020-2022, di cui alla DDG n. 354/2019 del 23/12/2019;

Sulla base dell'istruttoria condotta dall'Area di Direzione Amministrativa dell'ARESS – Servizio Risorse Umane,

HA ADOTTATO

il seguente provvedimento.

Assiste, con funzioni di Segreteria, la dott.ssa Pia Antonella Piacquadio.

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 354 del 23/12/2019, veniva approvato da questa Agenzia il Piano dei Fabbisogni di Personale 2020-2022;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 25/6/2020, si anticipava l'indizione per la selezione pubblica per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato ed il conferimento di incarico quinquennale di Direttore Amministrativo della Struttura complessa "Area di Direzione Amministrativa"

dell'A.Re.S.S. Puglia, da perfezionarsi in efficacia con l'approvazione da parte della Giunta Regionale del Piano dei Fabbisogni di Personale 2020-2022 di cui alla citata Deliberazione del Direttore Generale n. 354/2019;

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2123 del 22/12/2020 veniva approvato il Piano dei fabbisogni di personale 2020-2022, nel quale era stata prevista l'assunzione di un Dirigente con incarico di Direttore della Struttura complessa "Area Amministrativa", per l'annualità 2020;

PRESO ATTO CHE:

- la selezione in questione ha ad oggetto l'attribuzione di un incarico a tempo determinato;
- con riferimento ai limiti imposti dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, richiamati, peraltro, dall'art. 6 "Limiti di spesa di comune applicazione" delle Direttive regionali approvate con deliberazione di GR n.1417 del 30/7/2019, è possibile affermare che *"la spesa per personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa annua non può essere superiore al 50% di quella sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità", ma, che, "per gli Enti che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per tale finalità, il limite è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009; nel caso in cui l'Ente non abbia sostenuto spese nel triennio 2007-2009, si considera la spesa strettamente necessaria per far fronte a servizi essenziali"*;
- il succitato art. 6 comma 4 delle Direttive precisa, peraltro, che la "spesa strettamente necessaria per far fronte ai servizi essenziali" per tale finalità costituirà il "limite di spesa che a sua volta rappresenta il parametro finanziario per gli anni successivi";
- nel triennio 2018-2020 AReSS, quale Ente di nuova istituzione, ha potuto sostenere "spese strettamente necessarie per far fronte ai servizi essenziali" per il personale a tempo determinato, senza alcun assoggettamento a vincolo di finanza pubblica;
- a partire dall'esercizio 2021, AReSS deve assumere, come valore di riferimento per la definizione dei limiti di spesa, la spesa media sostenuta, per personale a tempo determinato, nel primo triennio di vita dell'Ente ovvero nel triennio innanzi citato 2018-2020;
- pertanto, il tetto massimo di spesa annua ammissibile, a partire dal 2021 e per gli anni futuri, per il personale a tempo determinato, ai sensi dell'art. 9 co. 28 del DL 78/2010, è pari a circa 541.000 euro;
- per l'anno 2021, a seguito delle assunzioni a tempo determinato già perfezionate nel corso del primo triennio di attività (2018-2019-2020), tenuto conto peraltro dei recenti adeguamenti stipendiali dovuti al rinnovo del CCNL della dirigenza in ambito sanitario, si prevede di raggiungere già il tetto massimo di spesa consentito di cui innanzi;
- per quanto sopra, AReSS è impossibilitata, fino a scadenza dei contratti a tempo determinato in corso, a stipulare nuovi contratti a tempo determinato, fatti salvi quelli a valere su finanziamenti di progetti specifici o che, per altre ragioni, non sono assoggettati al vincolo di finanza pubblica di cui all'art. 9 co. 28 DL 78/2010;

DATO ATTO che l'A.Re.S.S. aveva programmato l'assunzione del profilo in questione, nel corso dell'annualità 2020, come da Piano dei Fabbisogni 2020 – 2022, deliberato in data 23/12/2019, e che il predetto Piano è stato approvato dalla Giunta Regionale solo in data 22/12/2020, ossia a conclusione dell'anno di riferimento;

DATO ATTO

- della natura a tempo determinato del rapporto di lavoro qualificante la selezione in oggetto, trattandosi di incarico quinquennale;
- che, per quanto sopra esposto la spesa di detto incarico è assoggettata al vincolo di cui all'art. 9 co. 28 DL 78/2010;
- all'atto di emanazione dell'Avviso di selezione di che trattasi, non si disponeva di dati finanziari certi circa la spesa effettiva complessiva del triennio 2018-2020 e, dunque, circa il parametro di riferimento per il calcolo del limite di spesa, limite definito soltanto a consuntivo in circa 541.000 euro;

- che, il superamento del limite di spesa previsto dall'art. 9 co. 28 del DL 78/2010 costituisce il presupposto di una spesa illegittima cagionante un danno erariale;

RAVVISATO CHE:

- l'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 disciplina la revoca del provvedimento amministrativo nei casi di *“sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, (...), di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario (...).”*;
- la citata procedura selettiva, sulla quale si ritiene opportuno intervenire in autotutela ai sensi del citato art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, non è giunta a compimento né si è perfezionata con l'adozione della graduatoria e la nomina dei vincitori;
- la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere alla revoca in presenza di ragioni di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale;

RITENUTO opportuno, pertanto, in ossequio al principio di buona amministrazione e al fine di non generare alcun presupposto, con il superamento del limite di spesa previsto dall'art. 9 co. 28 del DL 78/2010, di spesa illegittima cagionante un danno erariale, di procedere alla revoca, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, della selezione pubblica per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato ed il conferimento di incarico quinquennale di Direttore Amministrativo della Struttura complessa *“Area di Direzione Amministrativa”* dell'A.Re.S.S. Puglia, giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 25/6/2020;

PRESO ATTO CHE il Paragrafo dal titolo *“Norme finali”*, pag. 14 dell'Avviso di selezione pubblica della selezione de quo, prevede che *“L'Amministrazione si riserva, comunque la facoltà di modificare, prorogare, sospendere e revocare il presente bando, per legittimi motivi senza che i concorrenti possano accampare pretese o diritti di sorta”*;

DELIBERA

- 1) **di approvare** la premessa, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **di procedere alla revoca**, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, della Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 25/6/2020, con la quale veniva indetta la selezione pubblica per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato ed il conferimento di incarico quinquennale di Direttore Amministrativo della Struttura complessa *“Area di Direzione Amministrativa”* dell'A.Re.S.S. Puglia;
- 3) **di demandare** al Servizio Risorse Umane la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito Istituzionale dell'Agenzia – Amministrazione Trasparente – sezione Bandi di Concorso – ai sensi della normativa vigente;
- 4) **di attestare** di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto;
- 5) **di attestare** l'inesistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii. e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001.

Il presente provvedimento non essendo soggetto al controllo è esecutivo ai sensi di legge.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel sito web di questa Agenzia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale e che il presente provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Direttore Generale è conforme alle risultanze dell'istruttoria.

L'estensore
dott.ssa Raffaella Carnimeo

I.F. Servizio Risorse Umane
dott.ssa Olga Salerno

Il Direttore Generale
dott. Giovanni Gorgoni

Il Segretario
dott.ssa Pia Antonella Piacquadio